



**ISTITUTO COMPRENSIVO
“VIA STOCCOLMA”**


Via Stoccolma, 1 - 09129 CAGLIARI

Tel. 07043069 – Fax 070492786

e-mail: CAIC86800V@istruzione.it

sito web: www.icstoccolma.it

Regolamento di vigilanza Alunni



Scuola dell'Infanzia “Via Dublino”

Scuola dell'Infanzia “Via Parigi”

Scuola Primaria “Via Stoccolma”

Scuola Sec. di primo grado “Regina Elena”

REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Premesso che

- la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardante in via primaria i Docenti, ma anche i Collaboratori scolastici e, a diverso titolo, i Dirigenti scolastici.
- al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 del C.C.), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

SI TRASMETTE

Il Regolamento in materia di vigilanza sugli alunni e si predispongono alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le misure organizzative adottate concernono le norme di servizio e la vigilanza degli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra i docenti;
4. in caso di assenza dei docenti;
5. durante l'intervallo/ricreazione;
6. durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
7. nel periodo di interscuola: mensa e dopomensa;
8. in riguardo ai minori bisognosi di soccorso;
9. durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa;
10. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione;
11. vigilanza in caso di assemblea sindacale/sciopero.

Norme di servizio

- a) Ogni docente in servizio sarà presente cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
- b) Gli insegnanti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado accompagnano gli alunni nell'aula e per la durata delle lezioni non li lasciano mai soli.
- c) L'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe.

Regolamento per la vigilanza sugli alunni

- d) Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico che provvederà alla sorveglianza.
- e) Durante le ore a disposizione i docenti sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell'orario di servizio.
- f) L'insegnante di sostegno deve segnalare tempestivamente in segreteria o al coordinatore di plesso l'assenza dell'alunno/i assegnato/i per eventuali supplenze di insegnanti assenti.
- g) La vigilanza sui minori diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente ad personam assegnato dal Comune o dal docente della classe che, in caso di necessità, dovrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.
- h) I Collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli Insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.
- i) In particolare i Collaboratori scolastici sono tenuti a:
 - vigilare sul tragitto che va dal cancello all'entrata dell'edificio scolastico, alle classi e ai piani;
 - custodire e sorvegliare l'ingresso della scuola, con apertura e chiusura dello stesso;
 - assistere gli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi aiuto per l'accesso alla struttura scolastica e il movimento all'interno di essa;
 - presidiare costantemente il proprio piano di servizio compatibilmente con i turni di presenza;
 - sorvegliare sempre e in particolare durante l'intervallo i servizi igienici;
 - avvertire il Dirigente scolastico o il suo delegato di ogni fatto che possa turbare il regolare svolgimento delle lezioni o che costituisca infrazione al Regolamento di Istituto o il suo delegato di ogni fatto che possa turbare il regolare svolgimento delle lezioni che costituisca infrazione al Regolamento d'Istituto, nonché alle norme di sicurezza;
 - assistere gli insegnanti ogni cambio d'ora.

1. Vigilanza durante lo svolgimento delle attività didattiche

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti

Regolamento per la vigilanza sugli alunni

specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

Si sottolinea che l'art. 2048 3° comma del C.C. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su una colpa presunta (culpa in vigilando) di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, non riscontrabile solo con "prova liberatoria" di non aver potuto impedire il fatto.

E' necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto.

I "precettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso. (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit., ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione; Cifr. Cass. 3.2.72, n. 260 ove si afferma che " la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani.).

La Corte dei Conti Sez. III - 19.02.1994, n° 1623, ha ritenuto, inoltre che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è dunque il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente durante l'espletamento delle attività didattiche può allontanarsi temporaneamente dalla classe esclusivamente per giustificati motivi; prima di spostarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta motivata del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" (artt. 2048 e 2043 c.c.) e che pertanto restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso.

Si precisa altresì, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica (ovvero al personale docente) **non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da quelli commesso.**

Regolamento per la vigilanza sugli alunni

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

I docenti attenderanno gli allievi presso i punti di accoglienza stabiliti e condurranno gli stessi fino alle rispettive aule.

I collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni in ingresso alle 8.30 nell'atrio d'accesso e nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di esser residente altrove come attenuante per giustificare eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

3. Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva tale operazione vigilando sulla classe scoperta tra un cambio e l'altro nel proprio settore di competenza. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla classe finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti interessati ai cambi di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula (cinque minuti prima dell'inizio della lezione) interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolare.

Regolamento per la vigilanza sugli alunni

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambi orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto e restando seduti al proprio posto.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze di docenti nelle classi e nel caso accompagnare gli alunni nelle aule e vigilare sugli stessi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti non tempestivamente annunciati, gli stessi collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio del Dirigente.

4. Vigilanza in caso di assenza dei docenti

La sostituzione dei colleghi assenti è classificata secondo due tipologie:

- a) Sostituzione di tipo ordinario;
- b) Sostituzioni in caso di emergenza, con rischi a carico degli alunni per mancata vigilanza.

Alla sostituzione di colleghi assenti nell'ambito della tipologia "a" si procede secondo il seguente ordine di priorità:

- Incarico al docente con ore a disposizione relative alla restituzione di ore utilizzate per richieste di permessi brevi; in caso di più docenti l'incarico è conferito prioritariamente al docente titolare della classe nella quale si è verificata l'assenza;
- Incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti.

La tipologia "b" si configura in caso di assenze improvvise e/o di impossibilità di provvedere alla sostituzione mediante la procedura "a" e quando l'assenza del docente determina una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza. In tale eventualità si procede nel seguente ordine di priorità:

- vigilanza affidata al collaboratore scolastico, ove questo non implichi l'abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza;
- comunicazione tempestiva al docente di sostegno contitolare dell'assenza del docente in servizio nella classe;
- incarico conferito al docente di sostegno in caso di assenza dell'alunno diversabile (si rammenta che tale assenza va prontamente comunicata al Collaboratore vicario o agli Uffici di Segreteria);
- in deroga ad altre eventuali disposizioni, incarico conferito ad altro docente in compresenza in altra classe; in caso di più docenti in compresenza l'incarico è conferito secondo criterio della turnazione;

Regolamento per la vigilanza sugli alunni

- in caso di eccezionalità si provvede alla ripartizione degli alunni ed all'assegnazione in altre classi secondo i criteri di equità stabiliti all'interno di ogni segmento scolastico, con priorità alle classi parallele.

Il Collaboratore vicario, o in sua assenza il docente dallo stesso individuato, dispone la corretta esecuzione delle disposizioni sopra citate.

5. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

L'intervallo-ricreazione può svolgersi negli spazi interni o esterni all'aula se le condizioni atmosferiche e di sicurezza generale lo consentono. La durata dell'intervallo sarà stabilita a seconda delle esigenze didattiche.

Le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio e dai collaboratori scolastici secondo il piano di assegnazione predisposto dal D.S. e dal D.S.G.A.

Spetta al personale collaboratore scolastico di turno fornire supporto agli insegnanti nella vigilanza ed in particolare sorvegliare, oltre il corridoio e l'atrio interno di competenza, gli spazi esterni, nonché i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. Durante la ricreazione la vigilanza è garantita dai docenti di classe nei modi di seguito indicati, salvo diversi accordi fra i docenti dei plessi, comunicati in forma ufficiale e approvati dal Dirigente. (Art. 25, comma 4 del DLgs. n° 165/2001).

I docenti in servizio garantiscono la sorveglianza negli spazi coperti/aperti e devono comunque posizionarsi negli spazi che consentano loro di garantire oculata vigilanza degli alunni.

Al fine di meglio armonizzare l'attività di sorveglianza, i Referenti della sicurezza trasmetteranno al Dirigente le piantine con indicate le zone di sorveglianza all'aperto e al coperto.

L'assenza del sorvegliante dal settore, qualsiasi sia il motivo dell'assenza, necessita di assunzione di responsabilità per quanto avviene in quel settore da parte degli insegnanti più vicino posizionati in senso orario.

La vigilanza ricade sotto la diretta responsabilità del docente che è responsabile anche di quanto compiuto dall'alunno in assenza di sorveglianza.

Ciascun docente nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza è libero di adottare le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi, tenendo conto del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità.

Regolamento per la vigilanza sugli alunni

6. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta d'uscita dell'edificio o negli spazi individuati all'uopo, posizionandosi davanti alla scolaresca ed avendo cura di verificarne la consegna alle persone esercitanti la potestà o ai loro delegati purché maggiorenni (si rammenta che la delega deve essere fornita per iscritto con copia del documento d'identità del delegato). Il delegato al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento.

Limitatamente alla Scuola Secondaria di Primo grado i genitori possono autorizzare l'uscita autonoma dell'alunno/a anche in assenza del medesimo o di delegati.

In tal caso il genitore/affidatario, all'inizio dell'anno scolastico deve produrre una richiesta scritta nella quale vengano specificati:

- le motivazioni per cui viene presentata la relativa richiesta;
- la valutazione del grado di maturazione psicofisica dell'alunno da parte della famiglia;
- il percorso da seguire per raggiungere l'abitazione o il luogo indicato dal genitore con l'indicazione degli attraversamenti pedonali regolati da semaforo o "nonno vigile";
- la modalità del monitoraggio del percorso;
- di aver istruito l'alunno/a sulle cautele nel percorso da seguire;
- di sollevare il personale della scuola da ogni responsabilità di vigilanza successiva alla predetta uscita autonoma.

La suddetta richiesta può esser prodotta in carta libera e accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente.

A seguito di tale richiesta la Scuola effettuerà una specifica istruttoria presso la Polizia Municipale e l'Autorità di Pubblica Sicurezza allo scopo di acquisire elementi circa la pericolosità del contesto territoriale di ubicazione dell'Istituto.

Regolamento per la vigilanza sugli alunni

7. Vigilanza nel periodo di interscuola: mensa e dopomensa

Il servizio mensa si prevede solo per quegli alunni che fanno richiesta di tempo pieno o tempo prolungato.

I docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti.

Durante la mensa, per ragioni di sicurezza, non è consentito l'ingresso di estranei né agli alunni uscire per qualsiasi motivo dalla sala.

Le classi durante detto intervallo di tempo sono gestite dai rispettivi insegnanti e dai collaboratori scolastici che svolgono un ruolo di vigilanza e assistenza.

Nel caso di assenza di un docente la vigilanza sarà garantita da un altro docente o da un collaboratore scolastico.

Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad un'adeguata igiene personale e durante il pranzo controlleranno ed educheranno a comportamenti corretti.

8. Vigilanza in riguardo ai minori bisognosi di soccorso e diversabili

La vigilanza sui minori bisognosi di soccorso, nella fattispecie alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore/assistente polivalente comunale o dal docente di classe coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

9. Vigilanza durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa

Durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente coadiuvato, se necessario, da un collaboratore scolastico.

10. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun modo abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Regolamento per la vigilanza sugli alunni

È obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. I genitori che ufficialmente sono inseriti fra gli accompagnatori (non coperti da assicurazione scolastica) nelle uscite didattiche e gite d'istruzione, coadiuvano nella vigilanza i docenti ai quali, tuttavia, restano subordinati.

11. Vigilanza in caso di assemblee sindacali/sciopero

La scuola è un servizio pubblico essenziale. Il personale esercita il diritto di sciopero così come regolato dalle leggi e dalle discipline contrattuali e in particolare della contrattazione di istituto. In caso di assemblea sindacale, la scuola deve assicurare i servizi minimi e in particolare la vigilanza all'ingresso principale della scuola e il servizio di centralino telefonico. L'adesione all'assemblea, data nei termini previsti, è irrevocabile. Il Dirigente sospende il servizio solo nelle classi i cui docenti partecipano all'assemblea e ne dà comunicazione alle famiglie. Il D.S. può fare adattamenti di orario e sostituire il personale aderente all'assemblea con altro docente a disposizione o che deve recuperare ore o che è disposto a prestare servizio in ore eccedenti.

Lo stesso non vale per l'adesione allo sciopero.

In caso di sciopero si devono garantire le seguenti prestazioni:

- a. lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali;
- b. gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni;
- c. la vigilanza sui minori ove siano presenti e sulla refezione;
- d. la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature nei casi in cui l'interruzione del funzionamento possa recare danno alle persone o alle apparecchiature.

In caso di sciopero, i dipendenti devono comunicare l'adesione o meno allo sciopero; la comunicazione è volontaria e serve ad organizzare i servizi all'utenza. La dichiarazione di non adesione allo sciopero non può essere revocata, ma l'adesione allo sciopero può essere comunicata **su base volontaria** la mattina stessa dello sciopero, in tempo utile per organizzare i servizi minimi.

Il Dirigente scolastico valuta le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico e ne dà informazione alle famiglie.

Nei giorni di sciopero i collaboratori scolastici, all'ingresso della scuola, avranno cura di informare i genitori della presenza dell'insegnante in servizio alla prima ora. Accertata tale presenza, il genitore avrà cura di affidare il proprio figlio al docente.

Regolamento per la vigilanza sugli alunni

Per le ore successive le famiglie devono verificare personalmente la presenza degli altri docenti in orario e dei collaboratori scolastici al fine di provvedere al ritiro immediato dei propri figli nell'ipotesi di adesione allo sciopero del personale suddetto.

Non sono ammesse deroghe a tale procedura.

Norme di sicurezza

- 1) È vietato l'uso dei cellulari in classe. È assolutamente vietato l'uso dei cellulari ai ragazzi all'interno dei locali scolastici, durante le attività curricolari, extracurricolari e progettuali. In caso di necessità, la scuola mette a disposizione il telefono per comunicazioni urgenti con le famiglie.

Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della Nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento d'Istituto. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce un aggravante. Si precisa inoltre che, poiché la scheda SIM contiene dati personali, essa, all'atto del sequestro del telefono cellulare, dietro sua richiesta va restituita al possessore, trattenendo a scuola fino all'arrivo del genitore solo l'apparecchio telefonico.

- 2) È opportuno prendere visione del documento di valutazione dei rischi (T.U. 81/08), del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.
- 3) Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.
- 4) Ove non diversamente disposto, la programmazione, effettuazione e verifica delle prove di evacuazione sono delegate, per ciascun plesso/sede, ai referenti della sicurezza e agli addetti al servizio di evacuazione d'emergenza. Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nell'anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive.
- 5) Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore di tutti e in particolar modo dei soggetti diversamente abili.
- 6) Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:
 - transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte, ecc.;
 - presenza di porte, finestre, armadi, ecc. dotati di vetri fragili;

Regolamento per la vigilanza sugli alunni

- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere, ecc.;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti, ecc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico che dovranno risultare sempre apribili; il collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o sedie regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici, ecc.; impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.

In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni ed istruzioni comportamentali.

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella didattica ordinaria e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al Dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

Eventuali aree transitabili nella disponibilità della scuola non possono essere riservate al parcheggio del personale dipendente e di eventuali visitatori istituzionali durante lo svolgimento delle attività didattiche.

Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico